Prot. N. 00000655/00-2026 del 04/03/2026 - 14.05 | Varie Ufficio Tecnico | A: ENTI DIVERSI - LORO SEDI; | Partenza | 07.00. UFFICIO TECNICO Documenti da fascicolare - per anno e per mese

Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza – sede amministrativa in Via Roma n° 77/a – 31040 PEDEROBBA TV – Tel. 0423/694711-2-9 – Fax 0423/694710 – utec@operepiedionigo.it -
Cod. Fisc. e Part. IVA 00545230260

Pederobba, 3 Marzo 2026

AVVISO D'ASTA PER LA VENDITA DELL'APPEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO DELLE OPERE PIE D'ONIGO SITUATO AD ONIGO DI PIAVE LOCALITA' CUROGNA-**LE SOLE.**

Il Direttore

Determina e comunica che **Venerdì 10 Aprile 2026** alle ore 14:30, nella sede delle Opere Pie d'Onigo, a Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a, si terrà l'asta pubblica per la vendita degli immobili riportati sotto nell'art. 1.

L'asta è ad unico incanto senza possibilità di successiva offerta.

Questo avviso è emanato in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opere Pie d'Onigo, adottata in data 5 febbraio 2026 n. 1.

ART. 1. OGGETTO E BASE D'ASTA.

1 – L'asta si tiene per la vendita, a corpo, dell'appezzamento di terreno agricolo, situato ad Onigo di Piave località Curogna-Le Sole, identificato catastalmente come segue:

2° Appezzamento Curogna-Le Sole

CATASTO TERRENI COMUNE DI PEDEROBBA FOGLIO 17°					
Mappale	**Superficie**	**Qualità**	**Classe**	**RD €**	**RA €**
62	m^2 6.845	Semin. Arbor.	2	44,19	22,98

Il **prezzo a base d'asta** è fissato nel valore a corpo di **€ 140.000,00** (eurocentoquarantamila/00).

2 - Lo stato degli immobili risulta dalla perizia di stima allegata, redatta dal Per. Ind. Mirco Bedin, asseverata avanti il Cancelliere del Tribunale di Belluno in data 21 febbraio 2025 con il numero 321/2025 R.G.V.G. e n. 644/2025 cron.

3 - Con atto rep. n. 26708 in data 21/11/1989 del Notaio Lorenzo Ferretto sul mappale 62 foglio 17 è stata costituita servitù di acquedotto.

ART. 2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

1 - L'asta si svolge con il modo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d'asta, ai sensi degli articoli 73 lettera c) e 76 del Regio Decreto 23.5.1924, n. 827.

2 - L'aggiudicazione avverrà a favore di colui che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato come base d'asta.

ART. 3. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

1 - L'offerta va presentata esclusivamente in piego sigillato, alla sede delle Opere Pie d'Onigo a Pederobba (TV), 31040, in via Roma n. 77/a, **per mezzo della posta con raccomandata o mediante consegna a mani nella sede dell'Ente**, ove verrà rilasciata ricevuta; **L'OFFERTA DEVE PERVENIRE**, anche se inviata a mezzo della posta, a pena di esclusione, non più tardi delle **ore 12:30 di Giovedì 9 Aprile 2026.**

2 – Nessuna informazione potrà essere rilasciata circa la partecipazione all'asta di altri Soggetti, sino al giorno ed ora fissati per l'apertura delle offerte.

ART. 4 CAUZIONE.

1 - La partecipazione all'asta richiede la costituzione della cauzione di € 14.000,00 (euroquattordicimila/00).

La cauzione va costituita mediante una delle seguenti modalità:

a) versamento della somma alla Tesoreria delle Opere Pie d'Onigo Banca Intesa Sanpaolo

Prot. N. 00000655/00-2026 del 04/03/2026 - 14.05 | Varie Ufficio Tecnico | A: ENTI DIVERSI - LORO SEDI; | Partenza | 07.00. UFFICIO TECNICO Documenti da fascicolare - per anno e per mese

S.p.A. sul conto corrente IBAN IT71 K 03069 64707 100000300039;

b) deposito di un assegno circolare non trasferibile intestato alle Opere Pie d'Onigo in Pederobba (TV) da inserire nel plico presentato per l'asta;

c) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da aziende di credito o imprese di assicurazione autorizzate oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo degli intermediari finanziari disciplinato dall'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"; la fideiussione bancaria, la polizza assicurativa e la fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari devono:

c.1) prevedere espressamente la formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile del partecipante all'asta e debitore principale;

c.2) essere escutibili a prima e semplice richiesta dell'I.P.A.B. "Opere Pie d'Onigo" a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

c.3) avere validità per **12 mesi** a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

2 - La cauzione viene prestata per garanzia dell'obbligazione a stipulare assunta con l'offerta presentata in sede d'asta. La mancata esecuzione dell'obbligazione a stipulare, come regolata dal presente avviso d'asta, determinerà l'incameramento della cauzione o la sua escussione se prodotta in forma di fideiussione, a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. La cauzione depositata dall'Aggiudicatario verrà trattenuta sino al momento della stipulazione della compravendita avanti il Notaio, nel termine derivante dalle condizioni di vendita riportate in questo avviso d'asta. Il deposito della cauzione, per tutto il periodo, non dà diritto al riconoscimento di interessi o altra indennità.

3 - Fatta eccezione per quella versata dall'Aggiudicatario, la cauzione sarà restituita, se versata al Tesoriere, entro 10 giorni dalla data dell'asta; gli Offerenti sono invitati a tale scopo ad indicare nella documentazione presentata il conto corrente sul quale fare l'eventuale versamento in restituzione.

Se la cauzione viene prodotta con la consegna nel plico dell'assegno circolare, la restituzione sarà fatta all'Offerente non dichiarato aggiudicatario, in persona, a conclusione dell'asta. L'eventuale mandato ad un terzo per il ritiro dell'assegno circolare dovrà essere contenuto nel plico dell'offerta.

La fideiussione sarà restituita entro sette giorni agli Offerenti non dichiarati aggiudicatari e non comparsi, previa dichiarazione liberatoria.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.

1 - L'offerta deve essere fatta pervenire in un plico costituito da una busta grande che contenga la *documentazione complementare* all'offerta e la busta piccola contenente la *scheda dell'offerta*.

2 - La **scheda dell'offerta** deve essere scritta su carta non bollata e deve riportare:

a) l'indicazione delle generalità dell'Offerente;

b) gli estremi di eventuali procure o mandati nel caso l'offerta venga effettuata per conto di persone o enti rappresentati;

c) la dichiarazione espressa e testuale di **"**accettazione senza riserve e senza condizioni, dell'intero contenuto dell'avviso d'asta datato *3 Marzo 2026*, per la vendita dell'appezzamento di terreno agricolo situato ad Onigo di Piave località Curogna-Le Sole, denominato 2° Appezzamento Curogna-**Le Sole**;

Prot. N. 00000655/00-2026 del 04/03/2026 - 14.05 | Varie Ufficio Tecnico | A: ENTI DIVERSI - LORO SEDI; | Partenza | 07.00. UFFICIO TECNICO Documenti da fascicolare - per anno e per mese

d) il prezzo offerto espresso in euro, scritto in cifre e in lettere;
e) la data e la sottoscrizione con la firma per esteso e leggibile di chi formula l'offerta.
3 - La scheda dell'offerta deve essere chiusa in apposita busta sigillata; in tale busta non devono essere inseriti altri documenti. Detta busta deve essere racchiusa in un'altra più grande nella quale vanno inseriti i documenti richiesti a corredo dell'offerta, che sono indicati al comma 4 di questo articolo.
La busta grande deve riportare l'indicazione completa del Mittente e la *dicitura*: "Da non aprire: offerta per l'asta del *2° Appezzamento Curogna-Le Sole*.
4 - L'offerta deve essere accompagnata dalla **documentazione complementare** indicata in questo comma ai punti a), b), c), d):
a) ricevuta o esemplare della cauzione a norma dell'art. 4 di questo avviso;
b) dichiarazione sottoscritta dall'Offerente attestante di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto degli immobili di cui all'avviso d'asta delle Opere Pie d'Onigo datato *3 Marzo 2026 per il 2° appezzamento Curogna-Le Sole* e di ogni altra condizione che influisce sull'offerta, resa su carta non bollata;
c) fotocopia del documento di identità della Persona che sottoscrive l'offerta;
d.1) ***per le persone fisiche e le imprese individuali*** dichiarazione in carta semplice, di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per l'asta, di "non aver subito condanne tali da comportare l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 32-ter e 32-quater del Codice Penale"; al posto di tale dichiarazione può essere prodotto il certificato generale del Casellario Giudiziale, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per l'asta;
d.2) ***per le società****:* certificato in carta semplice, del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per l'asta, dal quale risulti la composizione della Società, che la stessa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, e che non abbia presentato domanda di concordato; dallo stesso deve anche risultare se procedure di fallimento o concordato si siano verificate nel quinquennio precedente; lo stesso certificato dev'essere completato con i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa; in sostituzione del certificato della Camera di Commercio, le società possono presentare una dichiarazione sostitutiva, in carta semplice, sottoscritta, con firma non autenticata, del loro legale rappresentante, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per l'asta, dalla quale risultino i medesimi dati.

ART. 6 CONDIZIONI DELLA VENDITA.

1 - L'aggiudicazione **è definitiva ad unico incanto**, a norma del n. 9 dell'art. 65 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato". Non vi sarà quindi la possibilità, in caso di aggiudicazione, di fare un'offerta successiva allo svolgimento dell'asta.
2 - Si procederà all'aggiudicazione anche qualora sia presentata una sola offerta.
3 - L'asta si svolgerà secondo la disciplina prevista dal "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" approvato con il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827.
4 – L'Istituzione Opere Pie d'Onigo è stata autorizzata dalla Regione del Veneto alla vendita degli immobili oggetto di questo avviso d'asta, ai sensi dell'art. 8 "*Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB*" della Legge Regionale 23 novembre 2012, n. 43 che al comma 9 prevede: "*9. Le IPAB, su istanza corredata da parere dei revisori, possono alienare e acquistare il patrimonio*

Prot. N. 00000655/00-2026 del 04/03/2026 - 14.05 | Varie Ufficio Tecnico | A: ENTI DIVERSI - LORO SEDI; | Partenza | 07.00. UFFICIO TECNICO Documenti da fascicolare - per anno e per mese

disponibile unicamente con l'autorizzazione della Giunta regionale, allo scopo di incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un miglioramento economico-gestionale dell'ente, nonché per conseguire i mezzi finanziari necessari a ristrutturare o incrementare i beni immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i servizi socio-sanitari.".

L'autorizzazione regionale alla vendita è stata rilasciata con la Delibera della Giunta Regionale n. 1217 del 7 ottobre 2025, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 141 del 17 ottobre 2025: la durata è biennale dal 7 ottobre 2025 al 7 ottobre 2027, ai sensi del punto 6 del dispositivo; gli immobili compresi in questo avviso d'asta compaiono nell'allegato A della Delibera citata, al *n. 5 Fondo Le Sole*.

5 – La presentazione dell'offerta in sede d'asta vincola l'Offerente con effetto immediato; l'accettazione dell'offerta sarà effettuata dalle Opere Pie d'Onigo solo se ed in quanto avvenga il rilascio dell'autorizzazione alla vendita da parte della Regione del Veneto riferita in questo articolo al punto precedente. Il mancato rilascio dell'autorizzazione regionale comporterà per le Opere Pie d'Onigo, il solo obbligo, entro 30 giorni dall'eventuale diniego, di restituzione e/o svincolo della cauzione versata dall'Aggiudicatario, senza interessi e senza oneri di indennizzo o risarcimento. L'Offerente rimane vincolato all'offerta sino alla data di comunicazione da parte delle Opere Pie d'Onigo, alternativamente:

a) dell'eventuale diniego della autorizzazione chiesta ai sensi del punto 4 di questo articolo;
b) della delibera di aggiudicazione definitiva assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Il vincolo per l'Aggiudicatario ha la durata **di 6 mesi** dal giorno di svolgimento dell'asta e si intenderà rispettato quando si proceda da parte delle Opere Pie d'Onigo all'accettazione dell'offerta in sede d'asta, con la semplice consegna della comunicazione all'Ufficio Postale o l'invio a mezzo di PEC, indipendentemente dalla data nella quale la comunicazione perverrà al Destinatario.

Trascorso il termine di **6 mesi** senza che vi sia stata comunicazione alcuna da parte delle Opere Pie d'Onigo, l'Aggiudicatario si può liberare dal vincolo con comunicazione scritta rivolta in ogni tempo al Presidente delle Opere Pie d'Onigo presso la sede di via Roma n. 77/a in Pederobba (TV), anche a mezzo pec protocollo@cert.operepiedionigo.it

6 - Le spese e imposte contrattuali, senza eccezione alcuna, sono a carico dell'Aggiudicatario. Il prezzo dovrà essere pagato, con la sola deduzione dell'importo della cauzione versata in sede d'asta, cinque giorni prima della stipula dell'atto di vendita a ministero di Notaio. Per la motivazione data nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 135 del 25 settembre 2001, la vendita degli immobili oggetto del presente avviso d'asta non è assoggettata ad I.V.A. e sconta l'imposta di registro proporzionale, ai sensi dell'art. 40 del testo unico dell'imposta di registro.

7 - L'Aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese per la stipulazione notarile del contratto di vendita, avanti ad un Notaio di propria scelta, entro 40 giorni dalla data di comunicazione dell'esecutività della delibera di aggiudicazione definitiva presa dal Consiglio di Amministrazione.

8 - Il superamento dei termini previsti nei commi precedenti per il pagamento del prezzo e per la stipula notarile determinerà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, unitamente agli effetti previsti in questo avviso d'asta nell'art. 4 punto 2° relativamente alla cauzione prestata per la partecipazione all'asta.

ART. 7 DIRITTO DI PRELAZIONE AGRARIA.

1 – Il terreno è in affitto fino alla data del 10/11/2026**.** Spetta al Conduttore il diritto di prelazione

Prot. N. 00000655/00-2026 del 04/03/2026 - 14.05 | Varie Ufficio Tecnico | A: ENTI DIVERSI - LORO SEDI; | Partenza | 07.00. UFFICIO TECNICO Documenti da fascicolare - per anno e per mese

disciplinato dall'articolo 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590 "*Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice*" e successive modifiche.
La relativa procedura sarà attivata dall'Ente mediante l'inoltro della raccomandata di notifica entro venti giorni dalla data di svolgimento dell'asta. L'Aggiudicatario in sede d'asta rimarrà vincolato all'offerta sino alla conclusione della procedura prevista dall'art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590.

ART. 8 INFORMAZIONI.

1 - Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico delle Opere Pie d'Onigo Per. Ind. Mirco Bedin.
Il numero di telefono dell'Ente è: 0423 / 694715-1-9; il cellulare è il 320 690 5152.
Il numero di fax è: 0423 / 694710. L'indirizzo di posta elettronica è utec@operepiedionigo.it la pec protocollo@cert.operepiedionigo.it

Il Segretario Direttore
Nilo Furlanetto

Nilo
Furlanetto
04.03.2026
12:27:58
GMT+02:00

ALLEGATA, a costituire parte integrante del presente avviso d'asta, la perizia di stima del Per. Ind. Mirco Bedin, asseverata avanti il Cancelliere del Tribunale di Belluno in data 21 febbraio 2025 con il numero 321/2025 R.G.V.G. e n. 644/2025 cron. con acclusi:
allegato 1 – certificato di destinazione urbanistica prot. n. 16202 del 13/12/2024;
allegato 2 – planimetria.

Z:\Nilo\WINWORD\ASTEVEND - Alienazioni\AVVISI\2025-2026\Curogna- Le Sole\Seconda\Curogna-LE_SOLE_Avviso-Due_2026.Doc

Prot. N. 00000655/00-2026 del 04/03/2026 - 14.05 | Varie Ufficio Tecnico | A: ENTI DIVERSI - LORO SEDI; | Partenza | 07.00. UFFICIO TECNICO Documenti da fascicolare - per anno e per mese

COMUNE DI PEDEROBBA PROVINCIA DI TREVISO

PERIZIA DI STIMA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'I.P.A.B. OPERE PIE D'ONIGO SITUATI AD ONIGO DI PIAVE LOCALITA' CUROGNA-PAROI E CUROGNA-LE SOLE.

1) PREMESSA:

Il sottoscritto Per. Ind. Edile Mirco Bedin è stato incaricato dal Consiglio di Amministrazione delle Opere Pie d'Onigo di Pederobba, di identificare e stimare il più probabile valore di mercato dei beni immobili in oggetto. Eseguiti i necessari sopralluoghi e ricerche catastali, assunte le opportune informazioni ed esaminate attentamente le caratteristiche degli immobili consimili ed adiacenti, il sottoscritto è in grado di riferire quanto segue:

2) UBICAZIONE E CONSISTENZA:

Gli immobili oggetto della presente perizia sono divisi in due appezzamenti di terreno, situati ad Onigo di Piave località Curogna-Paroi e Curogna-Le Sole e si possono identificare catastalmente come segue:

A) 1° Appezzamento Curogna-Paroi

Catasto Terreni COMUNE DI PEDEROBBA Foglio 17°					
Mappale	**Superficie**	**Qualità**	**Classe**	**RD €**	**RA €**
31	m² 17.243	Semin. Arbor.	2	111,32	57,88

B) 2° Appezzamento Curogna-Le Sole

Catasto Terreni COMUNE DI PEDEROBBA Foglio 17°					
Mappale	**Superficie**	**Qualità**	**Classe**	**RD €**	**RA €**
62	m² 6.845	Semin. Arbor.	2	44,19	22,98

Prot. N. 00000655/00-2026 del 04/03/2026 - 14.05 | Varie Ufficio Tecnico | A: ENTI DIVERSI - LORO SEDI; | Partenza | 07.00. UFFICIO TECNICO Documenti da fascicolare - per anno e per mese

3) DESTINAZIONE URBANISTICA:

Per la destinazione urbanistica degli immobili si rimanda al *Certificato di destinazione urbanistica* prot. n. 16202 in data 13/12/2024 rilasciato dal Comune di Pederobba, Allegato 1 in copia alla presente.

4) DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:

A) 1° Appezzamento Curogna-Paroi

Trattasi di un appezzamento di terreno di forma irregolare, disposto con il lato più lungo nel senso nord/sud, confinante a nord con strada vicinale, ad est con mappale 32, a sud con mappali 64, 63 e 30 e ad ovest con mappali 63, 30 e 160, come da planimetria Allegato 2 alla presente.

L'accesso al fondo si effettua da nord per mezzo di strada vicinale.

Il terreno è irriguo e tenuto a seminativo.

B) 2° Appezzamento Curogna-Le Sole

Trattasi di un appezzamento di terreno di forma abbastanza regolare, disposto con il lato più lungo nel senso nord/sud, confinante a nord con mappale 30, ad est con mappali 63, 64, 65, 66 e 67, a sud con strada vicinale e ad ovest con mappale 61, come da planimetria Allegato 2 alla presente.

L'accesso al fondo si effettua da sud per mezzo di strada vicinale.

Il terreno è irriguo e tenuto a seminativo.

5) CONCLUSIONI:

Per quanto sopra esposto, tenuta presente la particolare forma planimetrica ed ubicazione, le previsioni dello strumento urbanistico vigente, i prezzi del mercato per simili immobili, lo stato di fatto e la

Prot. N. 00000655/00-2026 del 04/03/2026 - 14.05 | Varie Ufficio Tecnico | A: ENTI DIVERSI - LORO SEDI; | Partenza | 07.00. UFFICIO TECNICO Documenti da fascicolare - per anno e per mese

condizione giuridica in cui attualmente gli immobili si trovano con ogni accessione e pertinenza, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, con i vantaggi e gli oneri relativi, il sottoscritto ritiene di poter assegnare agli immobili di cui trattasi, costituiti dai due appezzamenti sopra descritti, i seguenti valorie a corpo:

A) 1° Appezzamento Curogna-Paroi: € 370.000,00 (Euro trecentosettantamila/00);

B) 2° Appezzamento Curogna-Le Sole: € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00).

Tanto si onora riferire il sottoscritto a disimpegno dell'incarico affidatogli.

Pederobba, 21 febbraio 2025.

Il Tecnico

(Per. Ind. Edile Mirco Bedin)

Prot. N. 00000655/00-2026 del 04/03/2026 - 14.05 | Varie Ufficio Tecnico | A: ENTI DIVERSI - LORO SEDI; | Partenza | 07.00. UFFICIO TECNICO Documenti da fascicolare - per anno e per mese

Prot. N. 00000655/00-2026 del 04/03/2026 - 14.05 | Varie Ufficio Tecnico | A: ENTI DIVERSI - LORO SEDI; | Partenza | 07.00. UFFICIO TECNICO Documenti da fascicolare - per anno e per mese

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

N° 321/2025 R.G.V.G.
N° 664/2025 cron.

TRIBUNALE DI BELLUNO

VERBALE DI ASSEVERAZIONE PERIZIA

L'ANNO **2025** IL GIORNO 21 DEL MESE DI **FEBBRAIO**
NELLA CANCELLERIA DEL'INTESTATO TRIBUNALE AVANTI AL CANCELLIERE SOTTOSCRITTO E' PERSONALMENTE COMPARSO:

IL SIG. **PER. IND. EDILE MIRCO BEDIN**

NATO IL [redacted]

RESIDENTE A [redacted] IN [redacted]

DI PROFESSIONE [redacted] IDENTIFICATO A MEZZO DI **CARTA D'IDENTITA'**

NR. [redacted] RILASCIATA DA [redacted] IL [redacted]

IL QUALE HA CHIESTO DI POTER ASSEVERARE, MEDIANTE GIURIAMENTO,

LA PRESENTE PERIZIA REDATTA SU RICHIESTA DI **I.P.A.B. OPERE PIE D'ONIGO CON SEDE A PEDEROBBA (TV) IN VIA ROMA NR. 77/A**

.....

ADERENDO ALLA RICHIESTA INVITA IL COMPARENTE A PRESTARE GIURAMENTO DI RITO.
LO STESSO PRONUNCIA LA SEGUENTE FORMULA:

GIURO DI AVER BENE E FEDELMENTE PROCEDUTO NELLE OPERAZIONI COMMESSEMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA'-

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PERITO

OPERE PIE D'ONIGO * PEDEROBBA *

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
dott. Carlo Crepaldi

Prot. N. 00000655/00-2026 del 04/03/2026 - 14.05 | Varie Ufficio Tecnico | A: ENTI DIVERSI - LORO SEDI; | Partenza | 07.00. UFFICIO TECNICO Documenti da fascicolare - per anno e per mese

Prot. N. 00000655/00-2026 del 04/03/2026 - 14.05 | Varie Ufficio Tecnico | A: ENTI DIVERSI - LORO SEDI; | Partenza | 07.00. UFFICIO TECNICO Documenti da fascicolare - per anno e per mese

ALLEGATO 1

COMUNE DI PEDEROBBA

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

e-mail: protocollo.comune.pederobba.tv@pecveneto.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze — MARCA DA BOLLO €0,26 ZERO/26
Agenzia Entrate
00005461 0000027F W11GWD01
00026421 19/11/2024 12:05:44
4578-00029 EE:EA:D6:4C:D6:98:D8:D0
IDENTIFICATIVO : 01220815632275
0 1 22 081563 227 5

Prot. n. *16202* *Pederobba, 13/12/2024*

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (aggiornato con D.Lgs. 27.12.2002 n. 301)

versati € 30,00 diritti di segreteria
marca da bollo da € 16,00 del 25/09/2024
identificativo: 01220815634859, custodita dal richiedente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(art. 107 D.Lgs. 267/2000)

- Vista la richiesta formulata da OPERE PIE D'ONIGO in data 24/07/2024 prot. 9628;
- visto il Piano di Assetto del Territorio, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 90 del 11/03/2013, pubblicata sul BUR n. 29 del 29/03/2013, esecutiva; poi rettificata con Delibera di Giunta Provinciale n. 216 del 27/05/2013, pubblicata sul BUR n. 52 del 21/06/2013, esecutiva;
- vista la variante n. 1 al Piano degli Interventi, approvata in Conferenza di Servizi il giorno 04/04/2014 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/2004 e ratificata con DCC n. 19 del 09/04/2014, esecutiva;
- vista la variante n. 2 al Piano degli Interventi, approvata con DCC n. 22 del 21/04/2015, esecutiva;
- visto il Regolamento per la gestione dei crediti edilizi e istituzione del registro dei crediti edilizi, approvato con DCC n. 23 del 21/04/2015, esecutiva;
- viste le varianti n. 3-4 al PI, approvate con DCC n. 8 del 13/04/2018, efficaci dal 04/05/2018;
- vista la variante n. 5 al PI, approvata con DCC n. 5 del 01/10/2018, efficace dal 14/11/2018;
- vista la variante n. 6 al PI, approvata con DCC n. 43 del 20/07/2019, efficace dal 13/08/2019;
- vista la variante al PI e al PAT ai sensi della L.R. 55/2012, approvata con DCC n. 61 del 19/11/2019, efficace dal 16/01/2020;
- vista la variante di adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo del suolo di cui alla L.R. 06/06/2017 n. 14, adottata con DCC n. 56 del 30/10/2019, approvata con DCC n. 2 del 29/01/2020, efficace dal 13/07/2020;
- vista l'approvazione con DCC n. 44 del 30/09/2020 del Regolamento Edilizio Comunale (REC) adeguato al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), efficace dal 30/09/2020;
- vista la variante n. 8 al PI, approvata con DCC n. 54 del 30/12/2022, efficace dal 25/01/2023;
- vista la variante n. 7 al PI, approvata con DCC n. 6 del 26/04/2023, efficace dal 26/04/2023;
- vista la variante n. 10 al PI, approvata con DCC n. 26 del 04/08/2023, efficace dal 25/09/2023;
- vista la variante n. 11 al PI, approvata con DCC n. 36 del 13/11/2023, efficace dal 28/12/2023;
- visto l'art. 30 commi 2-3-4 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e succ. aggiornamenti;

CERTIFICA

che l'area censita in catasto:
sez. UNICA, foglio 17, mappale n. 31
è classificata *dallo strumento urbanistico vigente* in zona:

AGRICOLA

Ministero dell'Economia e delle Finanze — MARCA DA BOLLO €0,26 ZERO/26
Agenzia Entrate
00005461 0000027F W11GWD01
00026422 19/11/2024 12:05:50
4578-00029 FD:45:ED:35:1D:E2:D6:34
IDENTIFICATIVO : 01220815632264
0 1 22 081563 226 4

che l'area censita in catasto:
sez. UNICA, foglio 17, mappale n. 62
è classificata *dallo strumento urbanistico vigente* in zona:

PARTE AGRICOLA

PARTE AGRICOLA – AMBITO DI INTEGRITA' FONDIARIA, PAESISTICA E AMBIENTALE

Prot. N. 00000655/00-2026 del 04/03/2026 - 14.05 | Varie Ufficio Tecnico | A: ENTI DIVERSI - LORO SEDI; | Partenza | 07.00. UFFICIO TECNICO Documenti da fascicolare - per anno e per mese

COMUNE DI PEDEROBBA

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

e-mail: protocollo.comune.pederobba.tv@pecveneto.it - tel. 0423.680911

.....

Con la prescritta normativa per la zona "Agricola" e "Agricola – ambito di integrità fondiaria, paesistica e ambientale":

Estratto delle Norme Tecniche Operative:

Art. 12. Disciplina delle Zone Agricole

1. Il PI disciplina la parte di territorio comunale destinata all'uso agricolo e ne regola gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche e/o edilizie incidenti sul patrimonio dei beni naturali, ambientali e antropici del territorio in conformità agli art. 43, 44 e 45 della LR 11/2004 ed in conformità alla disciplina del PATI vigente.

2. Il PI individua negli elaborati di progetto in scala 1:5.000 e in scala 1:2.000, con apposita grafia, le seguenti parti del territorio agricolo:

- Zone agricole;
- Ambiti di integrità fondiaria, paesaggistica e ambientale;
- Ambiti di localizzazione degli interventi edilizi;

3. Il PI per le aree individuate al comma precedente disciplina le destinazioni rivolte, all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, agli insediamenti abitativi rurali, alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche.

4. Gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche del territorio. Gli interventi di trasformazione fondiaria, compresi gli interventi di sistemazione idraulica agraria con drenaggio tubolare sotterraneo, dovranno assicurare il mantenimento del precedente volume d'invaso mediante il risezionamento dei fossi ovvero creando nuovi volumi d'invaso (vasche, stagni, ecc.) e dovranno assicurare un'adeguata compensazione ambientale mediante interventi di piantumazione degli assi interpoderali, la formazione di fasce tampone o macchie boscate.

5. Di norma nelle zone agricole non sono ammessi movimenti di terra che producano alterazioni permanenti del profilo dei suoli, fatti salvi quelli strettamente funzionali agli interventi consentiti ai sensi delle presenti norme ed alle necessità derivanti dalla coltivazione dei fondi relative alla realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie più efficienti e relativi ad attività in essere e/o future oggetto di specifica autorizzazione che preveda interventi di ricomposizione, rimodellamento morfologico, riqualificazione ambientale, il cui stato finale sarà conforme alle prescrizioni di cui all'art. 21commi 13. e 14. delle N.T.O. del P.I.

EDIFICABILITÀ IN ZONA AGRICOLA

6. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente gli interventi edilizi previsti dall'Art. 44 della LR 11/2004.

7. All'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo è istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell'Art. 45 della LR 11/2005.

8. Le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del suolo agricolo. In tal senso, l'edificazione ricadente all'interno dell'ambito dei Colli di Onigo, dovrà essere posta nel raggio massimo di 50 m. da edifici esistenti, ovvero entro la distanza massima di ml. 50 dal limite dello stesso ambito di integrità agricola, e disposte preferenzialmente secondo il tessuto storico dell'edificato esistente (per collocazione, esposizione, ecc.). Entro l'area agro-silvo-pastorale definita dal Piano di Area del Grappa, la superficie lorda complessiva degli eventuali ampliamenti degli annessi rustici, degli allevamenti zootecnici, delle malghe esistenti ammessi ai sensi delll'art. 44 della L.R. 11/2004, non potrà superare l'indice dell'1% del fondo rustico computando anche la S.I.p. esistente, e l'eventuale ampliamento dovrà essere realizzato secondo le norme contenute nei "sussidi operativi".

9. La costruzione delle nuove abitazioni, nonché l'ampliamento di quelle esistenti deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nell'art. 13 delle N.T.O. del P.I.

Prot. N. 00000655/00-2026 del 04/03/2026 - 14.05 | Varie Ufficio Tecnico | A: ENTI DIVERSI - LORO SEDI; | Partenza | 07.00. UFFICIO TECNICO Documenti da fascicolare - per anno e per mese

10. La costruzione di nuovi annessi rustici, nonché l'ampliamento di quelli esistenti dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni contenute nell'art. 14 delle N.T.O. del P.I.

AMBITI DI INTEGRITÀ FONDIARIA, PAESISTICA E AMBIENTALE

11. Il PI, sulla base dell'analisi delle caratteristiche tecnico-agronomiche dei suoli e della localizzazione degli ambiti delle aziende agricole, definisce il perimetro degli «Ambiti di integrità fondiaria, paesistica e ambientale» specificando l'esatta definizione degli ambiti inedificabili e di quelli destinati al fabbisogno delle aziende agricole. All'interno degli «Ambiti di integrità fondiaria, paesistica e ambientale » definiti ai sensi dell'art. 43 comma 1 della LR 11/2004 non sono consentite nuove edificazioni. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello *jus ædificandi* corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni destinati alla demolizione senza ricostruzione ai sensi del successivo Art. 58.2 lettera c). Non è ammessa la realizzazione di discariche o di depositi di materiali non agricoli.

AMBITI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

12.[…]

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI

13. Gli allevamenti zootecnico intensivi sono individuati nella Carta delle fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici intensivi allegata al PI e disciplinati dalla D.G.R.V. n. 856 del 15 maggio 2012 14. Per la determinazione delle distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola, delle distanze minime da residenze singole sparse e concentrate (centri abitati), ai sensi dell'Allegato A alla DGR n. 856 del 15 maggio 2012 si richiamano le specifiche disposizioni vigenti in merito alle distanze di cui all'Allegato A alla DGR n. 856 del 15 maggio 2012 che individua, per le diverse categorie di animali allevabili, i relativi indici parametrici cui fare riferimento per il riconoscimento della sussistenza del nesso funzionale tra l'allevamento e l'azienda agricola, adeguando gli indici parametrici al limite massimo annuo ammesso di kg di azoto per ettaro.

15. La Carta delle fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici intensivi, allegata al PI ha valore ricognitivo, poiché gli allevamenti individuati in tale allegato sono da intendersi come elementi generatori di vincolo dinamico, che dovrà essere aggiornato d'intesa con gli altri Enti pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o con le associazioni di categoria (ULSS, ARPAV, AVEPA, Associazioni Agricole).

16. In ogni caso, negli ambiti territoriali di importanza paesaggistica e nell'ambito dei Colli di Onigo (art. 21 NTO), non è consentita la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnico-intensivi.

SERRE FISSE

17. Nelle zone agricole è consentita la realizzazione di serre e insediamenti orto-floricoli in conformità all'articolo 44 comma 6 della L.R. 11/04 e secondo le regole costruttive definite dalla D.G.R. n. 172 del 3 febbraio 2010 e dai corrispondenti allegati.

MANUFATTI PER IL RICOVERO DI PICCOLI ANIMALI

18. È ammessa la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, nella quantità massima di una per lotto di proprietà anche se composto da più mappali, costituiti da un unico vano fuori terra, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Superficie lorda non superiore a mq 12,00.
- Altezza massima di gronda non superiore a ml. 2,20.
- Forma planivolumetrica compatta, preferibilmente rettangolare, evitando volumetrie articolate.
- Copertura a falde inclinate tipo "capanna", con pendenza massima del 30%, evitando altre forme di coperture.
- Le aperture dei fronti esterni devono riproporre forme, dimensioni e rapporti dimensionali tra larghezza ed altezza, analoghi a quelli già presenti nella architettura rurale della zona.
- Distanza dai confini non inferiore a ml 5,00.
- Distanza dagli edifici non inferiore a ml. 6,00.

Prot. N. 00000655/00-2026 del 04/03/2026 - 14.05 | Varie Ufficio Tecnico | A: ENTI DIVERSI - LORO SEDI; | Partenza | 07.00. UFFICIO TECNICO Documenti da fascicolare - per anno e per mese

- Non sono ammesse tettoie, pompeiane e altre pertinenze annesse.

Art. 13. Abitazione rurale

1. L'abitazione rurale è il complesso di strutture murarie organicamente ordinato alla residenza della famiglia rurale.

2. Gli interventi di demolizione con ricostruzione in loco e comunque entro un raggio di m. 50 (per gli edifici privi del grado di protezione e per quelli con grado di protezione 2), ampliamento e nuova costruzione delle abitazioni in zona agricola, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Altezza massima dei fabbricati = PT + due piani abitabili (ml. 9,00)

Altezza minima = PT + un piano abitabile

Distanze minime = le nuove abitazioni devono essere costruite in aderenza o nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- ml. 5 dai confini di proprietà;
- ml. 10 da altri fabbricati siti nello stesso fondo da elevarsi a ml. 30
- per le stalle e le concimaie;
- ml. 10 da abitazioni di proprietà altrui;
- ml. 30 da stalle di proprietà altrui con meno di 20 U.B.A.;
- ml. 50 da stalle di proprietà altrui con più di 20 U.B.A.;

Distanza minima dalle strade vicinali = ml. 10,00

Distanza minima dalle strade di tipo F = ml. 20,00

Distanza minima dalle strade di tipo C = ml. 30,00

Caratteristiche volumetriche e morfologiche: dovranno rispondere a criteri di semplicità e compattezza, evitando gli slittamenti delle falde del tetto. Gli edifici dovranno perciò avere forma prevalentemente parallelepipedo con il lato maggiore non inferiore da 1,5 a 2 volte il lato minore ed orientamento dell'asse principale posto conformemente a quello degli edifici "storici" della zona nella quale si realizza l'intervento. Gli edifici posti in versante dovranno essere ubicati parallelamente alle linee di livello e gli edifici culminali potranno avere orientamenti differenti ma con tipologie consone a quelle dettate successivamente.

Coperture: gli edifici devono avere coperture a falde o a padiglione, con pendenza compresa tra il 30 e il 40%: il solo materiale di copertura ammesso è la tegola a canale o coppo a colorazione naturale e/o invecchiata; nel caso di risanamento comportante la sostituzione

parziale dei coppi originali, nel ripristino si dovrà aver cura di intervallare coppi nuovi e vecchi al fine di rendere quanto più omogeneo il manto di copertura e/o utilizzare coppi invecchiati aventi caratteristiche idonee e compatibili con l'ambiente. Nel caso in cui i coppi nuovi risultino non armonizzati con i vecchi, essi saranno impiegati come canali e i coppi vecchi usati come copertura.

Portici, balconi, logge e terrazze: i portici dovranno essere ricavati all'interno del corpo di fabbrica, la loro profondità non potrà essere superiore all'altezza dell'intradosso della chiave di volta dell'arco, ovvero dell'architrave di sostegno del solaio; i balconi sono ammessi unicamente in corrispondenza dell'ingresso principale all'abitazione: non sono ammesse terrazze a sbalzo, tettoie e piccoli tetti a sbalzo.

Serramenti, scuri, controfinestre: i serramenti e gli oscuri dovranno essere di legno, di forme e dimensioni tradizionali; non sono ammessi, avvolgibili (persiane), controfinestre in metallo esterne e serramenti metallici in genere.

Intonaci e materiali esterni: sono ammesse esclusivamente murature intonacate o interamente a faccia vista, in pietra, in ciottoli di fiume e corsi di laterizi, in laterizi tradizionali; nel caso di intonaco il materiale esterno da usare dovrà essere l'intonaco con colore incorporato, ovvero con coloritura a fresco e di regola unitaria per le varie unità tipologiche o abitative. Nel caso di sostituzione di intonaci esterni deteriorati, o di realizzazione di nuovi intonaci, essi dovranno essere del tipo tradizionale, anche in malta bastarda, frattazzati sommariamente o gettati a cazzuola e dovranno essere realizzati in andamento alla muratura. Intonaci diversi (lisciatura di calce o marmorini)

Prot. N. 00000655/00-2026 del 04/03/2026 - 14.05 | Varie Ufficio Tecnico | A: ENTI DIVERSI - LORO SEDI; | Partenza | 07.00. UFFICIO TECNICO Documenti da fascicolare - per anno e per mese

potranno essere realizzati sempre nel rispetto delle caratteristiche originarie o tipiche. Sono vietati rivestimenti con intonaci plastici o marmi o altri materiali. I colori da usare saranno scelti nella gamma variabile dal bianco al beige, ovvero nell'ambito delle ocre rosse e gialle, comunque a base di terre o con materiali coloranti inerti (sabbia di cava, polvere di marmo, materiale laterizio frantumato, "cocciopesto" e simili), con risalto del tono più scuro per gli infissi verniciati.

Cornice di gronda: la cornice di gronda potrà sporgere dalle murature di non oltre cm. 40 e dovrà essere raccordata al muro in modo da determinare continuità con la parete, o con mattoni con sporgenza graduale, o con altre sagomature. Nel caso di cornice di gronda con modiglioni a vista in legno questa potrà sporgere dalle murature non oltre cm. 60.

Gronda: la gronda dovrà avere sezione semicircolare ed essere a vista; i pluviali dovranno avere sezione circolare e dovranno essere concentrati di norma vicino agli spigoli del fabbricato: sia per la gronda che per i pluviali è vietato l'uso della plastica.

Camini: i camini per la parte verticale dovranno di norma risaltare dalle murature, con sporgenza compresa fra 15 e 25 cm. ed essere opportunamente sagomati; il comignolo dovrà essere di forma tradizionale: semplice, a falde, a torretta, a tenaglia o coda di rondine, a vaso e composito.

Art. 14. Annessi rustici

1. L'annesso rustico è il complesso di strutture pertinenti al fondo rustico, anche a carattere cooperativo, e organicamente ordinate alla sua produttività quali:

a) depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari.
b) Rimesse per macchine agricole.
c) Edifici destinati all'imballaggio e trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda del richiedente la concessione edilizia o cooperativi.
d) Impianti e serre fisse, anche al servizio delle attività florovivaistiche e dalle relative attività commerciali.
e) Ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze dell'azienda agricola singola o associata.
f) Lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, con conseguente applicazione delle tecniche di spandimento agronomico.
g) Ricoveri per animali di allevamento aziendale o interaziendale costituiti dai fabbricati destinati al ricovero del bestiame che non superano i rapporti stabiliti dalla DGRV n. 856 del 15 maggio 2012.

2. Gli interventi di demolizione per gli edifici privi del grado di protezione con ricostruzione in loco, ampliamento e nuova costruzione degli annessi rustici in zona agricola devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Altezza massima dei fabbricati = ml.10,00. Altezze diverse possono essere consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto della produzione.

Distanze minime:

a) Le stalle, le porcilaie, gli allevamenti aziendali insediamenti civili, le conigliere e i recinti per la stabulazione libera devono osservare le seguenti distanze:
- ml. 30 dalle abitazioni;
- ml. 10 dai confini di proprietà;
- ml. 200 da pozzi sorgenti impiegate per acquedotti ad uso potabile;
- ml. 30 dalle strade comunali e provinciali;
- ml. 10 dalle strade vicinali ed interpoderali.
- ml. 100 dalle Z.T.O. "A-B-C-F-Edificazione diffusa".

b) I rimanenti annessi rustici devono essere realizzati in aderenza o alle seguenti distanze:
- ml. 5 dai confini di proprietà o a distanza inferiore con il consenso notarile, trascritto e registrato, del confinante;
- ml. 10 da altri fabbricati appartenenti allo stesso fondo;
- ml. 10 da fabbricati appartenenti ad altro fondo;

Prot. N. 00000655/00-2026 del 04/03/2026 - 14.05 | Varie Ufficio Tecnico | A: ENTI DIVERSI - LORO SEDI; | Partenza | 07.00. UFFICIO TECNICO Documenti da fascicolare - per anno e per mese

COMUNE DI PEDEROBBA

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

e-mail: protocollo.comune.pederobba.tv@pecveneto.it - tel. 0423.680911

c) Tutte le stalle dovranno essere provviste di concimaia e/o vasca per la raccolta e lo stoccaggio del letame e dei liquami che potranno essere costruite in aderenza alla stalla stessa e dovranno rispettare tutte le distanze previste per la stalle o per l'allevamento al punto a) del presente articolo nonché le seguenti disposizioni:
   - ml. 30 dalla più vicina abitazione ed essere possibilmente collocata sottovento rispetto a questa;
   - ml. 40 da qualsiasi strada classificata;
   - ml. 50 da cisterne o prese d'acqua potabile.

d) Tutti gli annessi rustici dovranno rispettare le seguenti distanze minime dalle strade:
   - Distanza minima dalle strade vicinali e interpoderali = ml. 10,00
   - Distanza minima dalle strade di tipo F = ml. 20,00
   - Distanza minima dalle strade di tipo C = ml. 30,00

3. Relativamente alle caratteristiche volumetriche e morfologiche, coperture, intonaci e materiali esterni, cornice di gronda e gronda valgono le prescrizioni di cui all'articolo precedente.

.....

Prescrizioni delle Norme Tecniche Operative del P.I.:

- Il mappale 31 foglio 17 ricade parte in fascia di rispetto stradale (art. 36 commi 1-2-3-4-5-6 delle Norme Tecniche Operative del PI).
- I mappali 31-62 foglio 17 ricadono parte all'interno della buffer zone (art. 22 commi 1-9-10-11-12-13-14-15 delle Norme Tecniche Operative del PI - art. 8 commi 8-9-10-11 delle NTA del PAT).
- Il mappale 62 foglio 17 ricade parte all'interno dell'area di completamento (art. 22 commi 1-21-22-23-24-25-26 delle Norme Tecniche Operative del PI).

Prescrizioni delle Norme di Attuazione del P.A.T.:

- Il mappale 31 foglio 17 rientra parte in un'area definita "linee preferenziali di sviluppo insediativo industriale" soggetta a possibili interventi di trasformazione urbanistica da attuarsi mediante Piani Urbanistici Attuativi a seguito di variante al Piano degli Interventi (art. 13 commi 27-28-29-30-31-32-33 delle Norme di Attuazione del PAT).
- I mappali 31-62 foglio 17 rientrano in un'area individuata dalla Carta delle Fragilità (Le penalità ai fini edificatori) come Classe di compatibilità 1 – Terreni idonei, ai sensi dell'art. 11 commi 1-2-3 delle Norme di Attuazione del PAT e in una zona omogenea in prospettiva sismica classificata come area stabile suscettibile di amplificazioni sismiche (art. 11 commi 6-7-8 delle Norme di Attuazione del PAT).

Estratto delle Norme di Attuazione del PAT

Art. 11 Le penalità ai fini edificatori

CLASSE DI COMPATIBILITÀ I – TERRENI IDONEI

3. Questa classe di compatibilità comprende i terreni ove non si riscontrano limiti di carattere geologico all'edificabilità a condizione che i lavori in progetto non abbiano particolare effetto sul terreno tale da alterarne sensibilmente l'equilibrio esistente, nel qual caso è necessaria una perizia geologico-geotecnica. In tali aree, comunque, gli interventi sono soggetti a quanto specificato al punto B5 del D.M. 11 marzo 1988 e alle disposizioni del DM 14/01/2008.

.....

Si rilascia in carta resa legale per gli usi di legge.

Pederobba, 13/12/2024

Il Responsabile del Servizio
Urbanistica - Suap
D'ANDREA geom. Afra
firmato digitalmente

1 Particella: 30

Prot. N. 00000655/00-2026 del 04/03/2026 - 14.05 | Varie Ufficio Tecnico | A: ENTI DIVERSI - LORO SEDI; | Partenza | 07.00. UFFICIO TECNICO Documenti da fascicolare - per anno e per mese

ALLEGATO 2